
REGOLAMENTO NAZIONALE DELLO STATUTO ANAAO ASSOMED

Approvato dal Consiglio Nazionale – Roma, 4 novembre 2022

Articolo 1

Il Regolamento nazionale

Il presente Regolamento Nazionale, proposto dalla Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del vigente Statuto, a norma dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 3 comma 3 dello stesso, persegue l'obiettivo di essere strumento di riferimento per una corretta applicazione delle sue disposizioni.

Titolo I

L'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Articolo 2

Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni, o straordinaria, dal Presidente Nazionale dell'Associazione su deliberazione del Consiglio Nazionale e ha luogo nella sede da questo prescelta.

2. L'avviso di convocazione è corredato dall'ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Nazionale e trasmesso per posta ordinaria o fax e/o e-mail.

3. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) da un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto, con mozione scritta e motivata. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca, entro i successivi 30 (trenta) giorni, il Consiglio Nazionale straordinario con all'ordine del giorno la mozione di richiesta di convocazione del Congresso straordinario. Questa deve essere approvata con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto). In tale evenienza il Presidente Nazionale dell'Associazione provvede a convocare il Congresso Nazionale straordinario da svolgersi entro 90 (novanta) giorni dal deliberato del Consiglio Nazionale definendone anche la sede.

In caso di proposta di sfiducia al Segretario Nazionale e, conseguentemente, all'Esecutivo Nazionale, da parte del Consiglio Nazionale, si opera con le modalità e le procedure di cui alla presente lettera a). Qualora la sfiducia operi per approvazione del 50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto del Consiglio Nazionale, in seduta congiunta con la Direzione Nazionale, il Presidente Nazionale provvede a convocare il Congresso Nazionale straordinario entro i 90 (novanta) giorni successivi alla deliberazione del Consiglio Nazionale, definendone la data e la sede;

b) da almeno un quinto degli iscritti, in regola con le quote di adesione da almeno 60 (sessanta) giorni senza soluzione di continuità, i quali firmano la richiesta presso le Segreterie Regionali e delle Province Autonome, che sono garanti e responsabili dell'autenticità delle firme. La richiesta scritta e motivata va inviata al Presidente Nazionale dell'Associazione che, verificatane la legittimità statutaria, dispone la convocazione del Congresso Nazionale straordinario definendone, su deliberazione del Consiglio Nazionale la data e la sede. Il Congresso Nazionale straordinario deve svolgersi entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'avviso di convocazione del Congresso ordinario deve pervenire alle Segreterie Regionali e alle Province Autonome e ai membri di diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima della sua data di inizio; quello del Congresso Nazionale straordinario almeno 45 (quarantacinque) giorni prima.

5. Al Congresso Straordinario elettivo e non, partecipano gli stessi componenti previsti per il Congresso Ordinario se ancora iscritti senza soluzione di continuità nella stessa Regione e nello stesso settore tenendo conto della variazione dei voti rappresentati, aggiornati al numero degli iscritti ai sensi del l'art.9 comma 1.

6. Per Segretari regionali e Consiglieri neo eletti si intendono quelli in carica.

Articolo 3

Il Congresso Nazionale: Composizione

1. In occasione dei Congressi nazionali, ordinari e straordinari, il Dipartimento Amministrativo di concerto con la commissione controllo e previa approvazione dell'Esecutivo nazionale procede a determinare:

- il numero dei delegati al Congresso Nazionale, come definito all'art. 6 comma 2–del vigente Statuto;
- il numero degli eleggibili al Consiglio Nazionale, come definito all'art. 15 comma 1 del vigente Statuto.

2. I delegati al Congresso Nazionale individuati dalla lettera a) del c. 2 art 6 dello statuto vengono eletti dagli iscritti non appartenenti ai settori, i delegati regionali individuati dalla lettera b) del c.2 art.6 dello statuto vengono eletti dagli iscritti ai relativi settori. La lista o le liste devono essere presentate all'Ufficio di Presidenza nei tempi dallo stesso fissati.

3. Al fine di garantire che la composizione del Consiglio Nazionale rispetti il disposto dell'articolo 27 dello Statuto, ogni sottogruppo di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello Statuto rispetta il criterio di cui sopra.

4. Il Dipartimento Amministrativo di concerto con la commissione controllo e previa approvazione dell'esecutivo nazionale comunica ai Segretari Regionali e delle Province Autonome, entro il 60° (sessantesimo) giorno che precede l'inizio del Congresso Nazionale, gli atti e le determinazioni relative al numero degli eleggibili.

5. Se un delegato è impossibilitato a partecipare sceglie il sostituto nell'ambito dei delegati della propria Regione. Il delegato di un settore impossibilitato a partecipare sceglie il sostituto tra i delegati del proprio settore della stessa Regione. In carenza anche al di fuori del settore ma nella medesima Regione

Ogni delegato non può comunque ricevere più di una delega.

Articolo 4

Apertura del Congresso e atti preliminari

1. All'inizio dei lavori, il Congresso Nazionale provvede ad eleggere:

1. il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza;
2. la Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri;
3. la Commissione per lo Statuto.

2. Il Presidente del Congresso è eletto per alzata di mano su proposta del Segretario Nazionale. Ha il compito di coordinare i lavori congressuali, secondo quanto indicato nel programma ufficiale.

3. All'Ufficio di Presidenza vengono designati almeno 3 (tre) iscritti all'Associazione proposti dal Presidente del Congresso ed approvati dall'Assemblea per alzata di mano. Questi coadiuvano nella sua funzione il Presidente del Congresso.

4. La Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri, costituita da almeno 3 (tre) componenti è proposta dall'Ufficio di Presidenza del Congresso ed approvata dall'Assemblea sempre per alzata di mano. La composizione dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Elettorale del Congresso Nazionale deve garantire la rappresentanza di genere e dei Settori.

5. Analoghe procedure si applicano per il congresso regionale e per le assemblee aziendali elettorali ad eccezione della nomina della commissione per lo statuto prevista solo per il congresso nazionale.

6. L'ufficio di presidenza coordina i lavori secondo il programma definito. In particolare:

- a) verifica in apertura dei lavori la presenza del numero legale;
- b) coordina e modera i lavori garantendo il regolare e democratico svolgimento delle stesse;

- d) concede la parola ai relatori e a quanti hanno espresso richiesta di voler intervenire, secondo l'ordine di presentazione delle richieste; è in sua facoltà sospendere il dibattito ove ne ravvisi l'opportunità;
 - e) ammette alla discussione dell'assemblea le mozioni d'ordine presentate;
 - f) interviene a chiarimento e precisazione;
 - g) illustra le modalità di scrutinio e le successive proclamazioni degli eletti, tenendo in considerazione le quote riservate a Settori e genere
7. La commissione elettorale e per la verifica poteri
- a) attribuisce ad ogni delegato il numero di voti spettanti
 - b) verifica che la composizione delle liste sia conforme allo Statuto.
 - c) verifica che alle votazioni partecipino solo gli aventi diritto
 - d) è competente per dirimere eventuali controversie concernenti le operazioni di elezione dei delegati.

Articolo 5

La Commissione per lo Statuto

1. La Commissione, di cui all'art. 8 c.2 dello statuto, raccoglie le proposte di modifica dello Statuto avanzate dagli organi statutari del livello centrale e periferico all'apertura del Congresso, comprese quelle elaborate da apposita Commissione istituita dal Consiglio Nazionale almeno 90 (novanta) giorni prima del Congresso Nazionale, le esamina, le discute, le approva a maggioranza assoluta per sottoporle al voto dell'Assemblea congressuale.
2. Lo Statuto viene presentato al Congresso, in apposita sessione plenaria, perché deliberi in via definitiva a maggioranza assoluta dei voti congressuali.
3. I singoli delegati possono presentare all'Ufficio di Presidenza, nei tempi previsti dal Congresso, modifiche allo Statuto con un numero di voti congressuali pari o superiore al 30%.

Articolo 6

Il Consiglio Nazionale: convocazione e votazioni

1. Consiglio Nazionale è insediato dal Segretario Nazionale entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale per procedere alle nomine di propria competenza.
2. Il Consiglio Nazionale nella sua prima seduta elegge, al suo interno, con alternanza di genere a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e su scheda unica il Presidente del Consiglio Nazionale che partecipa ai lavori della Direzione Nazionale e un Vice Presidente.
3. Il Consiglio Nazionale è convocato dal proprio Presidente su sua iniziativa, nonché, entro 30 (trenta) giorni da quando il Segretario Nazionale, ovvero almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto, ne faccia esplicita richiesta, corredata con le indicazioni degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori, viene trasmesso via e-mail o posta certificata e deve pervenire agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. In casi di particolare urgenza è ammessa anche la convocazione a mezzo chiamata telefonica o tramite messaggeria telefonica, purché la stessa pervenga almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione.
5. Il Presidente del Consiglio Nazionale, al fine di assolvere ai compiti di cui al presente articolo, nonché relativamente alla verbalizzazione delle sedute e degli atti deliberativi, si avvale della struttura del Dipartimento Organizzativo.
6. Il Consiglio Nazionale è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
7. Salvo quanto previsto all'art. 29 dello Statuto per i Segretari Aziendali e delle Regioni e province autonome, ogni consigliere eletto può delegare un altro componente eletto della sua stessa regione. Il consigliere di un settore impossibilitato a partecipare sceglie il sostituto tra i consiglieri

delegati del proprio settore della stessa regione; in carenza anche al di fuori del settore della medesima regione. È ammessa una sola delega.

8. Qualora il Presidente decida di procedere con voto elettronico o in forma mista deve darne comunicazione al momento della convocazione a tutti gli aventi diritto.

9. Le votazioni riguardanti persone vengono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei presenti. Nella votazione in cui viene proposta la sfiducia del Segretario Nazionale, non votano i componenti dell'Esecutivo Nazionale. La votazione si ritiene approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto del voto

10. Le votazioni per le altre attribuzioni statutarie vengono effettuate a maggioranza semplice dei presenti.

11. I componenti la Commissione di Controllo e il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

12. È invitato al Consiglio Nazionale il Responsabile delle politiche contrattuali.

Articolo 7

Il Consiglio Nazionale: commissioni

1. Su propria iniziativa o su proposta dell'Esecutivo Nazionale il Consiglio Nazionale può decidere l'istituzione di Commissioni nazionali o gruppi di lavoro nazionali per obiettivi afferenti a settori di attività di particolare interesse per l'Associazione e nominare i rispettivi componenti, al proprio interno, di norma 5 (cinque) per ciascuna Commissione.

2. Le Commissioni o gruppi di lavoro sono insediate dal Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato e sono coordinate e convocate dal Responsabile eletto a maggioranza semplice al loro interno. Si riuniscono di norma in occasione delle riunioni del Consiglio Nazionale.

3. Le Commissioni possono essere integrate da esperti del settore o da associati non facenti parte del Consiglio Nazionale individuati dal Segretario nazionale e/o dal Presidente del Consiglio nazionale, in numero non superiore a quello dei consiglieri nazionali

Articolo 8

La Direzione Nazionale

1. Possono essere eletti componenti della Direzione Nazionale tutti gli iscritti all'Associazione da almeno sei mesi che non siano componenti del Consiglio Nazionale.

2. I componenti dei Settori Anaaio Giovani e Dirigenza Sanitaria vengono eletti dai rispettivi delegati in apposita sessione del Congresso Nazionale.

3. Su proposta del Segretario Nazionale è possibile invitare ai lavori senza diritto di voto fino a 7 ulteriori iscritti. Tale integrazione è finalizzata all'acquisizione di competenze ed esperienze ritenute utili nell'ambito della Direzione stessa.

4. Spetta alla Direzione Nazionale quale organo politico la deliberazione a maggioranza assoluta dell'istituzione di Aree e Settori ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Statuto.

5. Sono invitati alla Direzione Nazionale il Responsabile delle politiche contrattuali e i coordinatori delle sezioni in cui si articola il Centro Studi e Formazione.

6. Salvo quanto previsto all'art. 29 dello Statuto per i Segretari Aziendali e delle Regioni e province autonome, ogni componente eletto della direzione nazionale può delegare un altro componente eletto della sua stessa regione. Il componente di un settore impossibilitato a partecipare sceglie il sostituto tra i componenti del proprio settore della stessa regione; in carenza anche al di fuori del settore della medesima regione. È ammessa una sola delega.

Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'organo tecnico di cui all'articolo 18, comma 1 dello Statuto è identificato in un consulente esterno, in possesso di documentate e specifiche competenze, scelto dall'Esecutivo Nazionale.

Articolo 10

La Commissione di Controllo

1. Le riunioni della Commissione di Controllo sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni sono valide se sottoscritte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
2. La Commissione si attiene ai necessari collegamenti stabiliti dall'Esecutivo e dalla Direzione Nazionale e mantiene i rapporti di reciproca informazione con le stesse.
3. La Commissione Controllo ha sede presso gli uffici della Segreteria Nazionale di Roma.
4. La verifica di congruità di cui all'art. 24 dello Statuto, è esercitata ai soli fini della rispondenza delle deliberazioni organizzative regionali e delle Province autonome al dettato dello Statuto. Tali delibere devono essere trasmesse dal Segretario Regionale entro 10 (dieci) giorni alla Commissione di Controllo.

Articolo 11

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il Presidente della Commissione di Controllo, quando abbia ricevuto da parte di un associato o di un organismo associativo la segnalazione o la documentazione che uno o più associati o organismi abbiano agito in violazione delle norme statutarie e regolamentari, come indicato all'articolo 17 comma 7 dello Statuto fissa la data della seduta della Commissione perché la stessa decida in ordine successivo:
 - a) l'ammissibilità o meno della documentazione;
 - b) la verifica che sussistano le condizioni per la composizione della vertenza, anche attraverso l'audizione degli interessati;
 - c) la eventuale nomina, di una Commissione istruttoria di 3 (tre) componenti all'interno della Commissione di Controllo, nel caso in cui la richiesta sia stata dichiarata ammissibile e la ricomposizione non ottenibile.
2. La Commissione istruttoria, qualora istituita o in sua vece il Presidente della Commissione, provvede a:
 - a) notificare all'interessato gli addebiti, comunicandogli il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni e prorogabile a richiesta dell'interessato di altri 10 (dieci) i giorni, entro il quale egli potrà prendere visione degli atti e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
 - b) istruire la pratica acquisendo quanto ritenuto necessario.
3. Il Presidente della Commissione di Controllo, ricevuti gli atti istruttori, fissa la data per la trattazione e provvede a notificarla all'interessato, indicandogli luogo, giorno e ora in cui avverrà la trattazione ed avvertendolo che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione, questa procederà in sua assenza.
4. Nel giorno fissato per la trattazione i componenti della Commissione istruttoria, se istituita, espongono alla Commissione di Controllo i fatti addebitati e quanto emerso dall'istruttoria. Quindi viene sentito, qualora sia presente, il convenuto. Terminato il confronto la Commissione di Controllo **può deliberare** una delle sanzioni previste dall'art. 17. c. 8 dello Statuto che hanno immediata efficacia.
5. La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, i fatti addebitati e le prove assunte, il dispositivo della delibera e relative motivazioni. La decisione adottata dalla maggioranza dei componenti della Commissione di Controllo, va trasmessa al Presidente della Associazione, all'Esecutivo Nazionale e all'interessato.
8. Il Segretario Nazionale, nei casi di grave violazione delle norme statutarie, ivi comprese quelle riconducibili alle attività di verifica ed intervento di cui all'art. 12, c. 3 lettera h) dello Statuto, e nei casi di gravi inadempienze anche di carattere amministrativo, dispone, sentito l'Esecutivo, anche su proposta del Segretario Regionale ai sensi dell'art. 26, c. 2 lettera d) dello Statuto, il

commissariamento temporaneo degli organi periferici dell'Associazione e la sospensione delle cariche e contestualmente, entro 10 (dieci) giorni, trasmette il provvedimento alla Commissione di Controllo, affinché adotti il provvedimento di competenza ai sensi dell'art. 17, c. 8 dello Statuto, entro 60 (sessanta) giorni.

Articolo 12

Settore Anaaio Giovani

1. Nei 15 (quindici) giorni che precedono il Congresso Regionale, il Segretario Regionale indice tra gli iscritti appartenenti al Settore Anaaio Giovani della Regione l'elezione per via elettronica del Responsabile Regionale e dei delegati al congresso regionale. Le votazioni si svolgeranno su piattaforma nazionale o regionale con le modalità indicate nella convocazione.

2. La lista o le liste dei delegati al Congresso regionale in ragione di 1 ogni 50 iscritti o frazione della Regione stessa vengono presentate al Segretario Regionale, 7 (sette) giorni prima della data fissata per le votazioni.

3. I candidati a Responsabile regionale del Settore, esprimono la loro volontà di candidarsi (via mail, lettera) al Segretario regionale della propria Regione.

Il giorno del voto saranno disponibili sulla piattaforma per la votazione solo le liste presentate nei termini utili e aventi i requisiti previsti dal presente Regolamento.

4. Sono elettori ed eleggibili alla carica di Responsabile regionale del Settore e di delegato al congresso regionale tutti gli iscritti che non hanno superato 40 anni di età e hanno, alla data dell'elezione, un'anzianità di iscrizione di almeno 60 (sessanta) giorni senza soluzione di continuità anche nel caso in cui sia cambiato lo status di iscrizione. Gli eventuali profili dei candidati saranno accessibili sulla piattaforma nazionale online.

5. Una volta espresso, il voto non potrà essere modificato o ripetuto.

La votazione sarà ritenuta valida qualora partecipino almeno il 10% degli aventi diritto a livello regionale.

L'eventuale ballottaggio in caso di parità di voti, si effettuerà a distanza di 7 giorni dal primo turno.

Entro la settimana successiva la votazione, verranno resi pubblici i nominativi dei neoeletti Responsabili Regionali Anaaio Giovani.

6. In caso di presentazione di più liste si applica il sistema maggioritario. Il Segretario Regionale è garante delle procedure di voto. Eventuali reclami vanno indirizzati nei 7 giorni successivi al presidente della Commissione Nazionale di controllo.

7. In sede di Congresso Regionale sono eletti dai delegati al congresso regionale del Settore i delegati al Congresso Nazionale, i consiglieri nazionali e i consiglieri regionali spettanti al Settore stesso. In caso di più liste si procede con criterio di elezioni di tipo maggioritario.

8. Almeno 15 giorni prima del Congresso nazionale il Segretario nazionale convoca i responsabili regionali per l'elezione del Responsabile nazionale del Settore insieme con il Direttivo Nazionale dallo stesso proposto su unica lista, composta complessivamente da 7 (sette) componenti tra cui il vicario. Nel caso in cui vengano proposte più candidature alla carica di Responsabile Nazionale, risulta eletto il candidato, unitamente alla lista da lui proposta, che riporti il maggior numero di voti. Alla candidatura a Responsabile Nazionale del Settore sono ammessi tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali, senza soluzione di continuità, da almeno 6 (sei) mesi dalla data della votazione.

9. Il Responsabile Nazionale è responsabile delle attività del Settore stesso ai diversi livelli dell'Associazione e lo rappresenta per gli aspetti tipici dell'occupazione giovanile, dell'accesso al lavoro, della formazione e di ogni altra problematica peculiare del Settore stesso.

10. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del responsabile nazionale o del responsabile regionale subentra il Vice con funzioni di vicario. Nel caso in cui non possa subentrare il vicario per la presenza di incompatibilità di cui all'articolo 28 dello Statuto o per superamento dell'età

anagrafica di 40 anni, si procede con la convocazione di una nuova elezione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

11. Gli eletti a norma del comma 7 del presente articolo restano in carica fino al completamento del mandato.

Articolo 13

Settore Dirigenza Sanitaria

1. Il Settore Dirigenza sanitaria si configura, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dello Statuto, quale Settore omogeneo per caratteristiche giuridiche ancorché nello stesso siano rappresentate distinte categorie professionali.

2. In sede di Assemblea aziendale elettiva gli iscritti appartenenti al Settore eleggono il Responsabile Aziendale, che fa parte di diritto della Segreteria Aziendale.

3. Nei 15 (quindici) giorni che precedono il Congresso Regionale, il Segretario Regionale indice tra gli iscritti appartenenti al Settore Dirigenza Sanitaria della Regione l'elezione per via elettronica del Responsabile Regionale e dei delegati al congresso regionale. Le votazioni si svolgeranno su piattaforma nazionale o regionale con le modalità indicate nella convocazione.

4. La lista o le liste dei delegati al congresso regionale, in ragione di 1 ogni 50 iscritti o frazione della Regione stessa, vengono presentate al Segretario Regionale, 7 (sette) giorni prima della data fissata per le votazioni.

5. Sono elettori ed eleggibili alla carica di Responsabile regionale del Settore tutti gli iscritti che hanno, al momento dell'elezione, un'anzianità di iscrizione di almeno 60 (sessanta) giorni senza soluzione di continuità anche nel caso in cui sia cambiato lo status di iscrizione.

6. Il candidato o i candidati all'incarico di Responsabile regionale esprimono la loro volontà di candidarsi (via mail, lettera) al Segretario della propria Regione in tempi utili per consentire la campagna elettorale entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di convocazione delle elezioni.

Gli eventuali profili dei candidati potranno essere accessibili sulla piattaforma nazionale online.

Una volta espresso, il voto non potrà essere modificato o ripetuto.

La votazione sarà ritenuta valida qualora partecipino almeno il 10% degli aventi diritto a livello regionale.

L'eventuale ballottaggio in caso di parità di voti, si effettuerà a distanza di 7 (sette) giorni dal primo turno.

Entro la settimana successiva la votazione, verranno resi pubblici i nominativi dei neoeletti Responsabili Regionali Dirigenza Sanitaria.

Il Segretario Regionale è garante delle procedure di voto. Eventuali reclami vanno indirizzati nei 7 (sette) giorni successivi al presidente della Commissione di controllo.

7. In caso di presentazione di più liste si applica il sistema maggioritario.

8. Per le operazioni di verifica delle liste e di voto, il Segretario regionale in accordo con il Responsabile uscente, presiederanno e controlleranno le operazioni di cui ai paragrafi precedenti.

9. In sede di Congresso Regionale sono eletti dai delegati al congresso regionale del Settore i delegati al Congresso Nazionale, i consiglieri nazionali e i consiglieri regionali spettanti al Settore stesso. In caso di più liste si procede con criterio di elezioni di tipo maggioritario.

10. Almeno 15 giorni prima del Congresso nazionale il Segretario Nazionale convoca i Responsabili regionali per l'elezione del responsabile nazionale del Settore insieme con il Direttivo Nazionale dallo stesso proposto su unica lista, composta complessivamente da 7 (sette) componenti tra cui il vicario. Nel caso in cui vengano proposte più candidature alla carica di Responsabile Nazionale, risulta eletto il candidato, unitamente alla lista da lui proposta, che riporti il maggior numero di voti.

Alla candidatura a Responsabile Nazionale del Settore sono ammessi tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali senza soluzione di continuità da almeno 6 (sei) mesi dalla data della votazione.

11. Il Responsabile Nazionale è responsabile delle attività del Settore stesso ai diversi livelli dell'Associazione e lo rappresenta per gli aspetti tipici delle professioni rappresentate per tutti i diversi profili sindacali e legislativi.

12. Al Settore Dirigenza sanitaria è attribuita una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle quote associative riscosse in sede centralizzata e relative al Settore stesso che sono utilizzate per le finalità di cui all'art. 23, c. 11 dello Statuto, previa valutazione effettuata dal Dipartimento Amministrativo degli oneri di competenza. La restante quota è utilizzata dal Dipartimento Amministrativo per la copertura degli oneri relativi a tutte le attività ordinarie e comuni, secondo modalità definite annualmente in sede di rendiconto di previsione, comprendendo la quota di spettanza del livello regionale dell'Associazione

13. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del responsabile nazionale o del responsabile regionale subentra il Vice con funzioni di vicario. Nel caso in cui non possa subentrare il vicario per la presenza di incompatibilità di cui all'articolo 28, o si procede con la convocazione per una nuova elezione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

14. I Segretari aziendali delle ARPA e degli IZS sono eletti da tutti gli iscritti, anche tramite procedura elettronica convocata dal Segretario Aziendale uscente. Con analoghe modalità elettronica vengono eletti i consiglieri nazionali spettanti alle due tipologie di Aziende convocate dal responsabile Nazionale.

Articolo 14

Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome

1. La Conferenza, quale organo operativo di collegamento tra i Segretari regionali, formula pareri inerenti specifiche problematiche regionali da trasmettere all'Esecutivo Nazionale tramite il suo coordinatore.

2. Nella seduta di insediamento la conferenza procede all'elezione su schede separate del coordinatore nazionale e di due segretari regionali appartenenti ad un'area diversa da quella del coordinatore nazionale, che partecipano ai lavori dell'esecutivo.

3. Le tre aree sono individuate, tenendo conto del numero degli iscritti alla data della convocazione del congresso nazionale, con delibera del consiglio nazionale su proposta dell'esecutivo nazionale.

Articolo 15

Centro studi e formazione

1. Il Responsabile del Centro Studi e Formazione si avvale della collaborazione dei Coordinatori delle sezioni di attività, di cui al comma 2 dell'articolo 21 dello Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Esecutivo Nazionale secondo gli indirizzi forniti dallo stesso.

2. Il Responsabile del Centro Studi e Formazione riferisce periodicamente al Segretario Nazionale dell'andamento dei lavori e dei risultati raggiunti.

Titolo II

L'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Articolo 16

Organizzazione decentrata

L'organizzazione decentrata dell'Associazione si articola nei livelli:

- aziendale;
- regionale e delle province autonome.

Articolo 17

Norme generali di funzionamento degli organi periferici

1. Le Assemblee aziendali ordinarie e/o straordinarie sono convocate dal Segretario Aziendale che le presiede. La convocazione è pubblicizzata a tutti gli iscritti via email o posta certificata.

2. La periodicità di convocazione è almeno quadrimestrale e il preavviso deve essere di almeno giorni 10 (dieci) per l'ordinaria e 48 (quarantotto) ore per la straordinaria. Le Assemblee aziendali possono essere richieste da un terzo degli iscritti. In caso di inadempienza del Segretario aziendale, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Segretario Regionale.

3. La prima convocazione è valida con il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti più uno; la seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

4. Nella assemblea aziendale elettiva l'Ufficio di Presidenza comunica le date e la durata delle operazioni di voto effettuabili anche in modalità elettronica certificata, nonché le eventuali sedi dei seggi, e il termine di presentazione delle liste. L'intervallo fra l'Assemblea ordinaria elettiva e le elezioni deve essere superiore a 10 (dieci) e inferiore a 30 (trenta) giorni.

5. Nelle aziende ove insistono più ospedali e distretti territoriali, i Responsabili di ogni struttura ospedaliera e il/i Responsabile/i del territorio o di distretto/i sono eletti da tutti gli iscritti appartenenti all'area di riferimento a maggioranza semplice anche con modalità elettronica.

6. In caso di mancanza dei Responsabili di cui al comma 7 del presente articolo, per dimissioni, mancata elezione o qualunque altra causa, ivi compresa la mancanza di iscritti, subentra a pieno titolo il Segretario aziendale o suo delegato.

7. I Coordinatori identificati dal Consiglio regionale a norma dell'art. 25 comma 3 sono eletti dai Segretari Aziendali delle Aziende ed Enti che afferiscono a quell'ambito territoriale mediante voto pesato. Con la medesima modalità può essere rimosso e la relativa funzione può essere svolta transitoriamente dal Segretario Regionale.

La mozione di sfiducia al Segretario Regionale o al Segretario Aziendale deve essere presentata rispettivamente al Consiglio Regionale, ovvero all'Assemblea Aziendale dal 30% (trenta per cento) dei componenti dell'organismo, ovvero dal 40% (quaranta per cento) degli iscritti. La mozione di sfiducia deve essere trasmessa al Segretario Nazionale o al Segretario Regionale e va discussa e votata in seduta specifica indetta, rispettivamente dal Segretario Nazionale o dal Segretario Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. Alla votazione non partecipano i componenti delle rispettive segreterie; la mozione di sfiducia si ritiene approvata con una maggioranza assoluta dei consiglieri regionali aventi diritto di voto e a maggioranza semplice degli iscritti nel caso di mozione di sfiducia del segretario aziendale

8. Il Consiglio Regionale è convocato via e-mail o posta certificata dal segretario regionale con periodicità almeno trimestrale e preavviso di almeno giorni 10 (dieci). In caso di urgenza il preavviso è ridotto a 48 (quarantotto) ore. La convocazione del consiglio regionale può essere richiesta da un terzo dei consiglieri con diritto di voto in tal caso il consiglio regionale, con relativo ordine del giorno, viene convocato dal segretario regionale entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza il consiglio regionale viene convocato dal Segretario Nazionale o suo delegato.

9. Nel caso di accorpamento di più aziende a seguito di delibera regionale, restano in carica, fino ad eventuale delibera del consiglio regionale di riorganizzazione territoriale e conseguente verifica di congruità della Commissione Controllo, i segretari aziendali e relative segreterie fino a scadenza del mandato. Viene contemporaneamente eletto, con voto pesato, dai segretari delle aziende soppresse, un segretario aziendale che assume la titolarità e la rappresentanza sindacale in capo alla nuova azienda, affiancato dai Segretari Aziendali delle aziende soppresse, costituendo così la segreteria aziendale della nuova azienda. I Segretari delle ASL soppresse, in accordo con la Segreteria di cui sopra, esplicano le procedure in essere previste dai pregressi accordi aziendali. Allo scadere del mandato viene eletto da tutti gli iscritti il segretario, la segreteria aziendale e i componenti del Consiglio aziendale se previsto.

10. In caso di vacanza della carica di Segretario Aziendale per dimissioni o per qualsiasi altro motivo subentra il Vice Segretario o nel caso di più vice segretari, il Vice Segretario vicario. Nel caso in cui non possa subentrare il vice segretario per la presenza di incompatibilità di cui all'articolo 28, si procede con la convocazione dell'Assemblea aziendale per l'elezione del

Segretario entro 60 giorni. Si considerano il mandato pieno del neoeletto i due terzi del mandato previsto.

Titolo III NORME GENERALI

Articolo 18

Elettorato attivo e passivo

1. Sono in regola con l'iscrizione gli Associati che hanno effettuato il versamento della quota prevista.
2. Gli iscritti pensionati sono elettori ed eleggibili e votano nell'Azienda di provenienza o in quella di residenza come indicato nella scheda di iscrizione. Ulteriori variazioni vanno motivate e segnalate al Dipartimento Nazionale Amministrativo. Gli iscritti comandati votano nell'Azienda che effettua la trattenuta sindacale.
3. Gli iscritti delle strutture private sono elettori ed eleggibili nell'Azienda territoriale dove insiste la struttura nella quale esercitano la loro attività in misura prevalente.
4. A tal fine i Segretari Aziendali devono trasmettere entro 7 (sette) giorni il modulo di iscrizione all'Amministrazione della Azienda Sanitaria e alla Segreteria Regionale. Entro 7 (sette) giorni lavorativi la Segreteria Regionale, verificata la compatibilità dell'iscrizione, la notifica al Dipartimento Nazionale Amministrativo.
5. Qualora l'iscritto si trasferisca in altra Asl è compito della Segreteria Regionale di provenienza informare la Segreteria Aziendale/Regionale ove l'associato intende trasferirsi affinché non si interrompano la continuità della iscrizione alla Associazione e i diritti statutari acquisiti.
6. L'eventuale sospensione fino a 3 (tre) mesi delle trattenute sindacali intercorsa nel trasferimento tra aziende del SSN non ha effetto sui diritti acquisiti nel caso in cui l'iscritto abbia rinnovato l'iscrizione nella nuova sede di destinazione.
7. Qualora la quota sociale sia versata direttamente dall'interessato, l'eventuale sospensione fino a un mese dal versamento della quota non ha effetto sui diritti acquisiti. Analogamente nel caso di cambiamento di status.
8. Si intende con i termini:
 - a) data di convocazione: la data di inizio dei lavori congressuali. È la data di riferimento per partecipare in qualità di delegato;
 - b) data di iscrizione all'Associazione: decorre dal 1° giorno del mese successivo rispetto al rilascio o al pagamento della quota associativa secondo la certificazione del Dipartimento Nazionale Amministrativo.
 - c) per maggioranza assoluta si intende la metà più uno degli aventi diritto al voto dell'organismo chiamato a pronunciarsi.
 - d) per maggioranza semplice si intende la metà più uno dei presenti chiamati ad esprimere il voto
 - e) per maggioranza relativa si intende un numero di voti superiore a quelli ottenuti da un'altra opzione nella stessa votazione, ma inferiore a quello di tutte le altre opzioni messe insieme.

Articolo 19

Arrotondamenti delle cifre decimali

Nei casi in cui nello Statuto e nel Regolamento Nazionale risultino resti decimali, quelli maggiori di 0,5 si arrotondano all'unità superiore mentre quelli inferiori o pari a 0,5 si arrotondano all'unità inferiore.

Articolo 20

ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

a) Presentazione delle liste

1. La elezione degli organi statutari possono avvenire con modalità di elezione per lista aperta o chiusa.

La lista aperta deve prevedere un numero di candidati superiore agli eleggibili fino al doppio degli stessi garantendo la quota di genere. È possibile esprimere preferenze fino ai 2/3 (due terzi) degli eleggibili, arrotondato al valore superiore (ed in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi.)

2. La lista dei componenti degli organi nazionali previsti dall'art. 10 lettere b), c), d), g), h) dello Statuto, deve essere sottoscritta da almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti elettorali espressi dai delegati al Congresso elettivo nazionale.

3. La eventuale modalità di elezione per lista aperta degli organismi decentrati viene deliberata dal consiglio regionale.

b) modalità di votazione/elezione

1. Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza opti, se previsto dalle norme vigenti, per la votazione per voto palese, si procederà all'appello delle Regioni e delle Province autonome ed i delegati voteranno dichiarando ed esibendo contemporaneamente il numero dei voti ad essi attribuiti. Il conteggio dei voti in questo caso è tenuto da 2 (due) componenti dell'Ufficio di Presidenza.

2. Il voto di lista chiusa si esprime con la votazione della singola lista prescelta. Risulteranno eletti all'organismo i componenti della lista che ottiene la maggioranza dei voti. Si eleggono con il voto di lista chiusa i seguenti organismi:

- Presidente e Vice Presidente nazionale
- Segretario Nazionale ed Esecutivo
- Presidente Commissione Controllo
- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
- Segretario Regionale e Segreteria Regionale
- Segretario Aziendale e Segretaria Aziendale
- I Responsabili nazionali, regionali - Il Responsabile nazionale, il Direttivo nazionale, i Responsabili regionali e aziendali dei settori.

3. I componenti del Consiglio Nazionale, sono eletti come segue:

a) i consiglieri di cui alla lettera a) dell'articolo 15 c.1 dello Statuto sono eletti nei Congressi regionali dagli iscritti non appartenenti ai settori con le modalità di cui al c. 4 e 5 del presente articolo. I componenti dei Settori sono eletti con le stesse modalità dagli iscritti della regione appartenente al settore interessato;

b) Il Responsabile Nazionale del Settore Dirigenza Sanitaria convoca distintamente, almeno 20 (venti) giorni prima del Congresso, gli iscritti dell'area professionale Arpa e IZS per l'elezione del rispettivo rappresentante a norma dell'art.15 c.1 lettera b) a maggioranza semplice dei votanti.

4. In occasione dello svolgimento di votazioni vanno rispettati i seguenti principi:

a) la scheda contenente nomi illeggibili od omonimie senza data di nascita, è considerata nulla limitatamente ai nomi stessi;

b) la scheda contenente un numero di nominativi superiori ai 2/3 (due terzi) degli eleggibili è nulla per la parte eccedente;

c) qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti, viene nominato il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla associazione;

d) nelle votazioni per lista chiusa viene votata la lista prescelta senza esprimere alcuna preferenza.

5. Nella modalità di elezione per lista aperta:

a) nel caso in cui i risultati finali non garantiscano la presenza numerica prevista di rappresentanti di settore, di area e di genere, la stessa è garantita attraverso lo scorrimento della lista.

b). In caso di più liste:

-Non si possono esprimere preferenze per candidati di liste diverse. In caso contrario il voto viene considerato nullo.

-gli eletti vengono ripartiti con criterio proporzionale riservato alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento pari al 20% dei voti. Si procede allo scorrimento di ciascuna lista per garantire la quota di cui all'articolo 27 in proporzione ai voti riportati da ciascuno.

6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di esprimere giudizi su persone o di procedere all'elezione dei membri effettivi degli organi dell'Associazione. È possibile utilizzare il voto elettronico anche con modalità da remoto. Tale modalità di voto va indicata all'atto della convocazione.

Articolo 21

Surroga delle cariche per gli organismi centrali e periferici

1. I componenti delle Segreterie Regionali ed Aziendali dimissionari o decaduti dall'incarico per qualsiasi motivo vengono sostituiti dal rispettivo Segretario che ne dà informazione al corrispondente Consiglio.

2. I Coordinatori e i Responsabili individuati ai sensi dell'art. 25 c. 2 dello Statuto dimissionari, trasferiti in altra Azienda, Ente o Regione o decaduti dall'incarico per qualsiasi motivo, vengono sostituiti dal rispettivo Segretario aziendale o regionale, che ne dà informazione al corrispondente Consiglio.

3. I componenti del Consiglio Nazionale, dimissionari o decaduti dall'incarico per qualsiasi motivo vengono sostituiti con i candidati, presenti nell'elenco corrispondente, non risultati eletti. In carenza, provvede il Consiglio Regionale su proposta del Segretario Regionale.

4. I componenti della direzione nazionale dimissionari o decaduti dall'incarico per qualsiasi motivo vengono sostituiti con i candidati presenti nell'elenco corrispondente, non risultati eletti. In carenza, provvede il consiglio regionale della regione di iscrizione, su proposta del Segretario regionale di appartenenza del componente.

5. I componenti dei settori della direzione nazionale e del consiglio nazionale dimissionari o decaduti dall'incarico per qualsiasi motivo, vengono sostituiti con i candidati nell'elenco corrispondente non risultati eletti. In carenza provvede il consiglio regionale della regione di iscrizione su proposta del segretario regionale in accordo con il responsabile regionale del settore di appartenenza del componente.

6. I componenti del Consiglio Aziendale, Regionale, dimissionari o trasferiti in altra Azienda, Ente o Regione o decaduti dall'incarico per qualsiasi motivo vengono sostituiti con i candidati, presenti nell'elenco corrispondente, non risultati eletti. In carenza, provvede rispettivamente il Consiglio Aziendale o Regionale su proposta del Segretario Aziendale o Regionale.

7. I componenti della Commissione di Controllo e dei Revisori dei Conti dimissionari, trasferiti o decaduti per qualsiasi motivo, vengono sostituiti, su proposta dell'Esecutivo, dalla Direzione Nazionale che ne dà comunicazione ai rispettivi Presidenti.

8. Il disposto dell'art. 29 del vigente statuto si applica solo nel caso di impossibilità a presenziare a riunioni di organismi centrali e decentrati e non può configurare una surroga continuativa delle funzioni del segretario.

Articolo 22

Assemblee degli Organi Collegiali Nazionali e periferici

A) NORME GENERALI

1. La convocazione degli organismi collegiali nazionali e periferici previsti dallo Statuto compete al Segretario nazionale e rispettivamente al Segretario regionale o Aziendale e possono svolgersi in presenza, on line o in modalità mista, fermo restando che in caso di votazioni deve essere utilizzata una metodologia univoca e omogenea per tutti i partecipanti aventi diritto di voto.

2. Il titolare del potere di convocazione degli organi centrali e periferici:

a) verifica in apertura dei lavori la presenza del numero legale;

- b) coordina e modera i lavori delle assemblee garantendo il regolare e democratico svolgimento delle stesse;
 - d) concede la parola ai relatori e a quanti hanno espresso richiesta di voler intervenire, secondo l'ordine di presentazione delle richieste; è in sua facoltà sospendere il dibattito ove ne ravvisi l'opportunità;
 - e) ammette alla discussione dell'assemblea le mozioni d'ordine presentate;
 - f) interviene a chiarimento e precisazione;
 - g) favorisce - con priorità - gli interventi richiesti per "fatto personale".
3. Nel caso in cui vengano presentati ordini del giorno, raccomandazioni e mozioni, colui che presiede l'assemblea è tenuto a interrompere la discussione generale e ad aprire la discussione sugli stessi.
4. Nel caso di presentazione di mozioni, subito dopo l'esposizione e la lettura delle stesse, colui che presiede l'assemblea provvede ad accogliere richieste di intervento nel numero massimo di 2 a favore e 2 contro. Quindi si passa alla votazione palese ovvero segreta quando trattasi di mozione riguardante giudizi e valutazioni sull'operato di persone, anche per via elettronica, in presenza e da remoto, se previsto nell'avviso di convocazione.
5. Nel caso di presentazione di ordini del giorno, dopo l'esposizione e la lettura di tutti gli ordini del giorno presentati, colui che presiede l'assemblea apre la discussione generale, riservando un tempo limite per ciascun intervento. Conclusa la discussione generale, si procede alla votazione degli ordini del giorno, secondo l'ordine di presentazione, per alzata di mano ovvero - se richiesto - per appello nominale e/o voto elettronico.

B) NORME PER LE VERBALIZZAZIONI

1. Tutte le sedute o riunioni degli Organi Collegiali, sia del livello nazionale che del livello periferico, sono verbalizzate a cura di un incaricato nominato dal componente che presiede la riunione dell'organo interessato. L'incaricato può essere individuato anche in un soggetto estraneo all'organo interessato. I verbali e gli atti relativi, dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale sono conservati presso gli Uffici della Segreteria Nazionale di Roma.
2. Onde uniformare la stesura dei verbali si stabilisce che gli stessi si sviluppino secondo il presente schema:
- data, ora, luogo;
 - organo statutario interessato;
 - elenco presenze e assenze giustificate dei componenti;
 - nominativo di chi conduce la riunione;
 - nominativo di chi è incaricato alla verbalizzazione;
 - ordine del giorno;
 - punti discussi e relative conclusioni articolate;
 - votazioni avvenute con tipologia delle stesse, elenco dei presenti reali e votanti, esito;
 - firma da parte di chi ha presieduto la riunione oltre a quella del verbalizzante.
3. L'incaricato alla verbalizzazione, per lo svolgimento del proprio incarico può avvalersi di tutti gli strumenti tecnici ritenuti necessari, previa autorizzazione del componente dell'organo interessato che presiede la riunione.
4. I verbali dovranno essere conservati per almeno cinque anni e tenuti a disposizione degli Organi statutari. Essi andranno trasmessi ai componenti degli organismi statutari in tempo utile per la loro approvazioni alla seduta successiva. In assenza di sedi regionali la loro conservazione avviene presso la Segreteria Nazionale di Roma.
5. Le eventuali registrazioni utilizzate per la verbalizzazione saranno conservate per almeno 60 giorni dall'approvazione del verbale in mancanza di contestazioni dello stesso.

Titolo IV
RAPPORTI FINANZIARI E LORO CONTROLLI
Articolo 23

Documenti contabili: bilanci e rendiconti di previsione

1. Al fine di impostare la politica finanziaria dell'Associazione sono obbligatoriamente da adottare:
 - a) i rendiconti di previsione regionali e del Settore Dirigenza Sanitaria;
 - b) il bilancio preventivo nazionale.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Regionale, approva il rendiconto di previsione riferito all'anno successivo sulla base dello schema all'uopo predisposto dal Dipartimento Amministrativo. Il rendiconto di previsione regionale comprende il rendiconto della Segreteria Regionale o della Provincia autonoma e se previste, le rendicontazioni preventive delle articolazioni aziendali e comprensoriali del territorio di competenza.
3. Il rendiconto di previsione regionale va trasmesso al Dipartimento Amministrativo, entro il 15 dicembre successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell'Associazione.
4. Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il Consiglio Nazionale approva, su proposta dell'Esecutivo Nazionale, il bilancio di previsione dell'Associazione sulla base dello schema all'uopo predisposto. Il bilancio di previsione dell'Associazione comprende le previsioni sia dell'Esecutivo Nazionale che delle Segreterie Regionali e del Settore della Dirigenza Sanitaria. Le previsioni per queste ultime vanno ricavate dai rendiconti preventivi regionali ovvero, nel caso di mancato invio in tempo utile, definite sulla base delle risultanze dell'ultimo rendiconto consuntivo pervenuto all'Esecutivo Nazionale. A tal fine, i singoli Dipartimenti dell'Esecutivo Nazionale, formulano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, motivate proposte al Dipartimento Amministrativo, cui compete l'elaborazione del progetto di bilancio per l'approvazione da parte dell'Esecutivo Nazionale in tempo utile per il successivo esame ed approvazione definitiva da parte del Consiglio Nazionale.
5. Le variazioni del bilancio sono autorizzate, per quanto concerne il Bilancio Preventivo Nazionale e il Rendiconto di previsione del Settore della Dirigenza sanitaria dal Consiglio Nazionale e per quanto riguarda il Rendiconto di previsione Regionale e delle Province autonome dal Consiglio Regionale.
6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità della Associazione.
7. È esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.
8. Qualora l'approvazione del Rendiconto regionale non avvenga nei termini previsti per la redazione del bilancio nazionale, provvede il Dipartimento Nazionale Amministrativo. In caso di recidiva vengono temporaneamente sospese le richieste alle Regioni.

Articolo 24

Documenti contabili: bilanci e rendiconti consuntivi

1. Sono da adottare obbligatoriamente:
 - i rendiconti consuntivi regionali;
 - i rendiconti consuntivi di Settore;
 - il bilancio consuntivo nazionale.
2. I bilanci ed i rendiconti consuntivi redatti sulla base dello schema all'uopo predisposto dal Dipartimento Amministrativo, vanno esaminati e approvati dal rispettivo Consiglio Regionale e Nazionale, che rimette al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, alle seguenti scadenze temporali:
 - a) entro il 15 aprile:
il rendiconto consuntivo regionale va approvato dal Consiglio Regionale per l'invio all'Esecutivo Nazionale entro il 30 aprile;

b) entro il 30 giugno:

il bilancio consuntivo dell'Associazione va approvato dal Consiglio Nazionale su presentazione di specifico progetto da parte dell'Esecutivo Nazionale.

3. Ai fini di cui al precedente comma:

a) i rendiconti consuntivi regionali devono comprendere anche le risultanze dei consuntivi degli altri livelli dell'organizzazione periferica;

b) il consuntivo dell'Associazione deve comprendere;

- le risultanze dei rendiconti consuntivi regionali;
- le risultanze dei rendiconti consuntivi di ciascun Settore;
- le risultanze del consuntivo dell'Esecutivo Nazionale.

4. L'elaborazione del bilancio consuntivo dell'Associazione compete al Dipartimento Amministrativo.

Articolo 25

Verifiche periodiche dei movimenti contabili

1. Al fine di seguire l'andamento dei movimenti contabili, di norma, con periodicità quadrimestrale, il Responsabile Nazionale del Dipartimento Amministrativo predispone una "situazione di verifica" e, se del caso, propone all'Esecutivo Nazionale correttivi di recupero rispetto agli scostamenti accertati.

2. Il Responsabile Nazionale del Dipartimento Amministrativo può, altresì, richiedere alle Tesorerie Regionali l'invio, con cadenza quadrimestrale, di rendicontazioni sui movimenti contabili effettuati onde controllare l'andamento della gestione in relazione alle disponibilità complessive dell'Associazione.

3. In analogia con quanto previsto per il Responsabile Nazionale del Dipartimento Amministrativo nel precedente comma, il Responsabile Amministrativo Regionale definisce idonei momenti di verifica e controllo dei movimenti contabili realizzati dai livelli aziendali dei quali comunque ne detiene la diretta responsabilità all'interno di quella complessiva concernente la gestione dei fondi assegnati alla Segreteria Regionale.

Articolo 26

Ammissibilità e modalità per le richieste di rimborso spese

1. L'Associazione – a qualsivoglia livello – può rimborsare solo le spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle iniziative istituzionali, in occasione di viaggi o spostamenti al di fuori della propria sede di appartenenza – intendendo con ciò la propria residenza anagrafica o l'abituale sede di lavoro.

I - RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE

Il richiedente è responsabile:

- della veridicità delle spese di cui richiede il rimborso;
- della riconducibilità delle spese al solo richiedente ovvero se le spese siano state sostenute anche per altri associati aventi diritto al rimborso delle stesse ne dovrà specificare il nome e la qualifica associativa;
- della validità e completezza della documentazione allegata;
- dell'aderenza alle norme previste dal disciplinare in materia di rimborso spese.

II - SPESE RIMBORSABILI

A) Spese di viaggio: il mezzo di trasporto ed il percorso devono essere scelti in funzione dei criteri di praticità, economicità e tempestività. a) Rimborso chilometrico: il Richiedente deve esporre sulla nota spese i chilometri utilizzando quanto esposto nel sito www.viamichelin.it; l'entità del rimborso chilometrico viene determinata dal Consiglio Nazionale, nell'ambito delle norme vigenti in materia;

- b) Auto a noleggio: possono essere utilizzate solo nel caso in cui altri mezzi non siano disponibili o siano più costosi. Nel caso in cui l'Associazione metta a disposizione un servizio "navetta" non verranno rimborsati mezzi alternativi;
- c) aereo, treno, nave: è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, dietro presentazione del documento originale, che sia riconducibile al solo richiedente;
- d) altre spese: pedaggi autostradali, parcheggio e ricovero per l'autovettura.

B) Spese di soggiorno: a) alloggio: gli alberghi dovranno essere in linea di massima non superiori alla prima categoria (4 stelle) e scelti, preferibilmente, tra quelli convenzionati con l'Associazione. Nel conto possono essere inclusi oltre al pernottamento le voci relative a: prima colazione, pasti e bevande. Al richiedente verrà sempre e solo rimborsato l'importo per una camera singola o doppia uso singola; l'eventuale differenza sarà a carico del richiedente.

b) vitto: è consentito richiedere il rimborso delle spese sostenute per i pasti, salvo il caso in cui gli stessi siano previsti nei programmi delle iniziative cui si partecipa. L'importo deve sempre essere riconducibile al solo richiedente; nel caso in cui sia consumato insieme ad altri colleghi, si dovrà annotare i nominativi dei partecipanti sul documento stesso.

c) altre spese: facchinaggio e deposito bagagli.

C) Spese di rappresentanza: ogni spesa – diversa da quella sostenuta per la partecipazione alle attività previste dallo Statuto e dal presente Regolamento - sostenuta in relazione ai rapporti associativi - è ammessa al rimborso come rappresentanza. Tale possibilità è prevista anche nel caso di pasti consumati con collaboratori (si dovrà annotare i nominativi dei partecipanti sul documento stesso). Ai fini del rimborso per ciascuna spesa vanno specificati: a) l'occasione in cui è stata sostenuta la spesa;

b) lo scopo che la giustifica.

III - COMPILAZIONE DEI RIMBORSI SPESE

1. Il rimborso avviene sulla base delle spese sostenute mediante esposizione a "più di lista". Tutte le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere sostenute per ragioni istituzionali;

b) essere autorizzate come indicato nel presente Regolamento;

c) essere sempre giustificate da idonea documentazione – in originale - valida anche a tutti i fini ivi compresi quelli fiscali (es: scontrini e/o ricevute fiscali, fatture, etc). Nel caso in cui il giustificativo sia rappresentato da una fattura, questa dovrà essere intestata a: Anaa Assomed – Via Scarlatti 27 – 20124 Milano Codice Fiscale 95002860245, controfirmato dal richiedente;

d) rientrare nei limiti – massimi – stabiliti dal Consiglio Nazionale in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Non verranno rimborsate spese di qualsiasi genere il cui giustificativo sia illeggibile, non valido ai fini fiscali.

3. Il Richiedente è tenuto a compilare singola separata richiesta di rimborso per ciascuna iniziativa. Deve farsi carico di compilare in ogni sua parte l'apposito modulo di richiesta predisposto dal Dipartimento Amministrativo, allegando in originale tutta la documentazione giustificativa, la copia della convocazione ovvero l'autorizzazione al viaggio, datando e controfirmando la richiesta.

IV – ORGANISMO COMPETENTE A RIMBORSARE LE SPESE

1. Per il Congresso Nazionale: le spese di partecipazione degli organismi uscenti e dei componenti di diritto sono a carico del settore nazionale, quelle dei delegati a carico delle segreterie regionali di provenienza.

2. Per le attività previste dallo Statuto, la convocazione è di per sé autorizzativa ed il rimborso sarà a carico di chi ha effettuato la convocazione: per esempio la Convocazione del Consiglio Nazionale è documento autorizzativo per i componenti dello stesso a richiedere il rimborso al Dipartimento Nazionale Amministrativo, la convocazione del Consiglio Regionale è documento autorizzativo per il componente dello stesso a richiedere il rimborso alla Segreteria Regionale;

Per le attività delle commissioni nazionali o gruppi di lavoro individuati dal Consiglio Nazionale o dalla Direzione Nazionale, le spese di partecipazione dei componenti sono a carico di chi li nomina.

3. Per le attività strettamente legate all'espletamento del proprio mandato, per i Componenti l'Esecutivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione di Controllo, del Centro Studi e Formazione e delle sue sezioni i rimborsi spese sono a carico del Dipartimento Nazionale Amministrativo. Per i Segretari regionali rimangono a carico della propria Regione.

4. Tutte le altre figure, sia in ambito nazionale (quali i componenti la Direzione Nazionale, Consiglieri Nazionali) che regionale (Consiglieri Regionali e Aziendali, componenti Segreteria Regionale e Aziendale), devono essere preventivamente autorizzate alla spesa volta per volta dal responsabile della struttura associativa in favore della quale o per mandato della quale l'attività viene svolta.

5. Il rimborso spese dei componenti degli organismi statutari nazionali che partecipano alle riunioni degli organismi statutari della propria Regione è a carico della stessa, fatta eccezione per i componenti l'Esecutivo, il Collegio dei Revisori, Commissione di Controllo e la Direzione Nazionale, che, saranno a carico del Dipartimento Nazionale Amministrativo, se di diritto.

6. I rappresentanti del settore della Dirigenza Sanitaria nonché quello dei Giovani in ambito regionale, quali componenti a tutti gli effetti degli organismi regionali, per le attività non strettamente previste dallo Statuto, ma funzionali comunque allo svolgimento dell'attività sindacale, saranno autorizzati alla spesa dal Segretario Regionale o dal Responsabile Amministrativo Regionale.

7. Le richieste di rimborso per spese sostenute, in ambito nazionale, da attività specifiche del settore Anaaio Giovani previste dallo Statuto, e del Centro Studi saranno a carico del Dipartimento Nazionale Amministrativo; le attività non previste potranno essere rimborsate solo previa autorizzazione del Segretario Nazionale o da chi all'uopo delegato.

8. Le richieste di rimborso spese sostenute per attività sindacali specifiche per il Settore Dirigenza Sanitaria a livello nazionale, e da esso organizzate e richieste, saranno a carico dello stesso e quindi trasmesse per competenza agli uffici del Settore Dirigenza Sanitaria di Milano. In ogni caso, anche tali attività, per potere essere rimborsate, dovranno essere state preventivamente autorizzate dal Segretario Amministrativo del Settore Dirigenza Sanitaria.

9. Le richieste di rimborso spese devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo cui si riferiscono.

Articolo 27

Il personale dipendente

1. Il Segretario Nazionale, in qualità di rappresentante legale dell'ANAAO Assomed, risponde del personale dipendente dell'Associazione e ne dispone l'assunzione, nel rispetto delle leggi e del contratto collettivo di lavoro applicato.

I rapporti di lavoro tra il dipendente e l'Anaaio-Assomed in persona del Segretario Nazionale, legale rappresentante, sono instaurati a prescindere dalla sede di lavoro e dall'ambito territoriale o funzionale di competenza. La proposta di assunzione a livello locale spetta al Segretario Regionale.

2. Al fine di garantire l'uniformità nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di tutto il personale dell'Associazione, così come disciplinati in via generale dal CCNL di riferimento, il Segretario Nazionale, al momento dell'assunzione, stabilisce di concerto con il Responsabile del Dipartimento Amministrativo e su proposta del Segretario Regionale, di Settore, o eventualmente Aziendale, il trattamento normativo ed economico del dipendente, con facoltà di decidere, eventuali variazioni in tempi successivi.

3. Il Segretario Regionale è responsabile della vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e sul corretto svolgimento delle mansioni affidate al personale dipendente delle sedi decentrate.

4. Il Segretario Nazionale commina le sanzioni disciplinari e dispone il licenziamento del personale anche su indicazione del Segretario Regionale che è tenuto a motivarne la decisione.
5. La documentazione viene archiviata nei fascicoli personali dei dipendenti che sono conservati presso il Dipartimento Amministrativo con sede a Milano.
6. Presso la sede nazionale di Roma hanno collocazione l'Ufficio Comunicazione e l'Ufficio Legale; il Coordinatore degli stessi è nominato dal Segretario Nazionale.